

N. R.G. 184-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 184-1/2025 rg. PU da:

CECCHI SILVIA, nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. CCCSLV65S60E783A

GARBUIO MARCO GIACOMINO, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. GRBMCG62C13L219T

Rappresentati e difesi dalle avv. Fulvia Ventura e Francesca Fontanesi;

- ricorrenti

Con ricorso depositato in data 13 maggio 2025, Cecchi Silvia e Garbuio Marco Giacomino hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata familiare *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

L'istanza è stata proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, compreso come detto nell'ambito delle Disposizioni di carattere generale, cui al I comma prevede che *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, *"oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75"*.

Nella fattispecie, i due ricorrenti sono membri della stessa famiglia in quanto coniugi e, essendo comune la causa del sovraindebitamento, ricorrono i presupposti per la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata.

Sussiste *ex* art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni?”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,

oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dai Gestori della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Davide De Matteis e avv. Vincenzo Scaglione, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c, CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. L'omonima ditta individuale (P.I. [REDACTED]) con cui Cecchi Silvia in passato ha esercitato attività di impresa e di cui il marito era collaboratore familiare, è, in effetti, stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 23.06.2023.

Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui *“l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.

L'OCC ha attestato che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Cecchi Silvia, in effetti, è in grado di mettere a disposizione della procedura: la somma eccedente quella necessaria al mantenimento (quantificata in euro 300,00 circa per il triennio di durata della procedura) oltre all'intera tredicesima mensilità; la somma derivante dalla vendita del caravan di cui la stessa è proprietaria al 50%.

Garbuio Marco Giacomino può mettere a disposizione della procedura: la somma eccedente quella necessaria al mantenimento (quantificata in euro 200,00 circa per il triennio di durata della procedura) oltre all'intera tredicesima mensilità; il ricavato della liquidazione del motociclo [REDACTED] (di cui è proprietario al 50%) del caravan di cui il ricorrente è proprietario al 50% con la moglie.

Pur non avendo l'OCC specificamente dato conto nell'attestazione delle spese di procedura, si deve ritenere che dagli atti emergano elementi sufficienti per riscontrare positivamente l'attestazione.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Come già osservato, i ricorrenti non risultano titolari – secondo la documentazione in atti – di alcun bene immobile.

Cecchi Silvia è titolare del solo diritto di abitazione del fabbricato rurale di proprietà dei genitori alla [REDACTED], ove vive insieme al marito, pervenuto alla stessa mediante atto di donazione stipulato il 19.07.2001 e sottoposto all'obbligo in capo all'istante di prestare assistenza al fratello affetto da infermità mentale. Tale atto dovrà essere verificato dal liquidatore per accertarne l'opponibilità ai creditori.

I ricorrenti sono proprietari di beni mobili registrati: Cecchi Silvia risulta titolare di un veicolo [REDACTED], immatricolato nel 2007 e con 450.000 km di percorrenza, di cui viene richiesta l'esclusione dalla procedura in considerazione della necessità per gli spostamenti e del modesto valore economico.

Il ricorrente Garbuio Marco Giacomino è titolare di una vettura [REDACTED] immatricolata nel 2007 e con 465.000,00 km di percorrenza, di cui chiede l'esclusione, e, per il 50%, di un motociclo [REDACTED] immatricolato nel 2015.

I due ricorrenti sono, inoltre, titolari di un [REDACTED], immatricolato nel 2007.

Il Liquidatore si occuperà di effettuare la valutazione circa la convenienza economica della liquidazione dei predetti beni.

È emerso dal ricorso e dalla relazione che Silvia Cecchi ha venduto in data 27.05.2024 la vettura [REDACTED] immatricolata nel 2008, asseritamente solo formalmente intestata

all'istante, ma di proprietà dalla figlia [REDACTED] come da documentazione allegata al ricorso (cfr. pagina 9 del ricorso- documento 23). Marco Giacomino Garbuio, a sua volta, ha venduto il motociclo [REDACTED] alla figlia di Silvia Cecchi, [REDACTED], assumendo anche in tal caso che il corrispettivo per l'acquisto era stato pagato dal marito di quest'ultima (cfr. pagina 11 del ricorso- documento 33). Il Liquidatore verificherà la eventuale revocabilità di tali atti dispositivi del patrimonio.

Dalla documentazione prodotta emerge altresì che gli istanti sono titolari di rapporti di conti corrente e di carte prepagate sui quali risulterebbero giacenti delle somme di denaro. Tali giacenze, non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento dei debitori, devono ritenersi acquisite alla procedura.

Marco Giacomino Garbuio, inoltre, dall'esito dell'anagrafe tributaria, risulta contitolare insieme alla madre di buoni fruttiferi, asseritamente acquistati con denari della madre. Tali buoni postali (5 del valore nominale di euro [REDACTED] e 2 del valore nominale di euro [REDACTED]) sono stati monetizzati dalla madre del ricorrente, la quale ha dichiarato "*Preciso, inoltre, che i suddetti buoni postali sono stati riscossi personalmente dalla sottoscritta in data 31 / 10 / 2024 e non possono essere restituiti ai contestatari essendo stati all'epoca alimentati esclusivamente con somme di mia proprietà personali*" (cfr. pagine 10-11 del ricorso- allegato 29 quater). Spetterà anche in tal caso al Liquidatore verificare la legittimità ed efficacia di tali iniziative nei confronti dei creditori.

La fonte di guadagno di Cecchi Silvia deriva dal reddito prodotto da lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso la società "[REDACTED]" come [REDACTED], con una retribuzione mensile netta pari a circa [REDACTED] euro per 14 mensilità, oltre a rimborso per spese di trasferta avendo la società sede a [REDACTED] (totale complessivo circa euro [REDACTED] al mese).

La ricorrente è titolare di un fondo pensione [REDACTED] che alla data del 31.12.2024 aveva maturato un valore di euro [REDACTED], oltre che del fondo pensione [REDACTED] nel quale confluiscono il TFR ed eventuali altri contributi e che al 31.12.2024 aveva un valore di euro [REDACTED]. Il Liquidatore valuterà l'esigibilità di tali fondi.

Garbuio Marco Giacomino percepisce un reddito derivante dal lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso la [REDACTED] come [REDACTED], con una retribuzione mensile pari a circa [REDACTED] euro per 13 mensilità.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere

provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste dei debitori.

Allo stato può dunque essere lasciata ad entrambi i ricorrenti la somma mensile netta pari ad euro [REDACTED] per dodici mensilità, mentre i redditi ulteriori (quattordicesima mensilità e altri redditi derivanti da lavoro subordinato o autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.

Il Liquidatore provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che *“la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”*. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie si considera opportuno confermare quale unico Liquidatore l'avv. Davide De Matteis, già Gestore della Crisi, dotato della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor dei ricorrenti, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce

espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

CECCHI SILVIA, nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. CCCSLV65S60E783A

GARBUIO MARCO GIACOMINO, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. GRBMCG62C13L219T

Entrambi residenti in [REDACTED];

n o m i n a

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatore l'avv. Davide De Matteis, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste dei debitori;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;

- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso dei difensori dei ricorrenti) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità di **CECCHI SILVIA** la somma mensile netta di euro [REDACTED] per dodici mensilità, e nella disponibilità di **GARBUIO MARCO GIACOMINO** la somma mensile netta di euro [REDACTED] per dodici mensilità ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie al sostentamento proprio e del nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 3 giugno 2025

La Giudice Rel.

Antonella Rimondini

Il Presidente

Michele Guernelli